



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26.07.1995
COM(95) 77 def.

95/0108 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**riguardante la stipula di Accordi di cooperazione
fra la Comunità europea ed il Canada
nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

1. L'evoluzione registrata in questi ultimi anni all'interno della Comunità europea e sulla scena internazionale ha inciso profondamente sui rapporti fra le due sponde dell'Atlantico e sui modi di concepirli. Dopo che nelle Dichiarazioni transatlantiche del 1990 trovava una prima espressione formale uno spirito nuovo di collaborazione fra la Comunità europea, da un lato, e il Canada e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, di fronte ai problemi oggetto di comune interesse e preoccupazione, negli anni successivi col Canada e gli Stati Uniti si è intrecciata tutta una serie di consultazioni bilaterali ad alto livello, mentre le trattative fra la Comunità e gli Stati Uniti ed il Canada hanno contribuito con apporto decisivo ad una positiva conclusione dell'ultima tornata dei negoziati GATT.

2. Il Canada riconosce l'importanza dei propri scambi colla Comunità europea, il più grande blocco commerciale su scala mondiale, ed i considerevoli vantaggi che ne derivano alla propria economia. Le due parti costituiscono una per l'altra una fonte consistente d'investimenti diretti, sia industriali che finanziari, ed hanno in comune ricche tradizioni culturali e l'impegno a forme democratiche di governo.

3. Per la Comunità europea sussiste un interesse evidente a favorire, in ambito canadese, un approfondimento delle conoscenze e della comprensione della nuova realtà europea, e viceversa. Quegli Stati membri che hanno maturato un'esperienza di collaborazione accademica su base bilaterale testimoniano della sua grande efficacia come strumento di mutua conoscenza e comprensione.

4. Il successo dei programmi della Comunità europea nel campo dell'istruzione superiore e della formazione professionale è ormai largamente riconosciuto: grazie alla creazione ed all'espansione di reti internazionali per l'istruzione e la formazione, essi si sono rivelati potenti strumenti d'approfondimento e diffusione del sapere, d'arricchimento dell'esperienza accademica, culturale e pratica e, mettendo a frutto la diversità dei sistemi, sono serviti a preparare una forza lavoro più qualificata e flessibile, ad introdurre riforme nei programmi di studio ed a favorire il trasferimento dei metodi pedagogici.

5. Il successo dei programmi della Comunità europea ha motivato, sulle due sponde dell'Atlantico, un interesse crescente all'impostazione di attività di cooperazione sul modello delle reti intra-europee. Benché gli accordi bilaterali conservino grande rilevanza, soprattutto ai fini della mobilità di docenti e studenti fra i due continenti, tuttavia la collaborazione a livello di reti presenta vantaggi specifici -non conseguibili con semplici programmi bilaterali- particolarmente per l'affermazione di modelli innovativi di cooperazione accademica. Progetti strutturati di cooperazione fra consorzi costituiti sulle due rive dell'Atlantico possono apportare preziosi contributi alle attività intra-europee e, sull'altro versante, conferire una dimensione autenticamente europea alla parte canadese; dalla costituzione di consorzi innovativi euro-canadesi potranno venire un mutuo arricchimento nella qualità e portata dei programmi di studio presentati dalle Istituzioni cooperanti e la definizione di modelli efficaci, imitabili o riproducibili su più larga scala.

6. La presente proposta di Decisione del Consiglio conferisce un contenuto concreto alle intenzioni, formulate nella Dichiarazione transatlantica, di potenziare le attività di cooperazione col Canada nel settore dell'istruzione e della formazione, attendendosi strettamente ai criteri direttivi impartiti dal Consiglio per questo tipo di collaborazione, e corrisponde anche ai desideri del Parlamento, il quale in più occasioni ha sollecitato l'instaurazione di legami fra la Comunità ed i paesi terzi nel settore dell'istruzione. Nella parte che segue si richiama in dettaglio l'iter di formulazione della proposta.

IL PRECEDENTI

1. Nel novembre 1990 la Comunità europea ed i suoi Stati membri ed il Canada approvavano una Dichiarazione transatlantica, la quale, nella parte dedicata alla cooperazione nel settore didattico, scientifico e culturale, conteneva il seguente impegno:

"È intenzione delle Parti rafforzare la loro cooperazione in numerosi altri campi da cui possa venire un beneficio ai propri cittadini, come, in particolare, l'attuazione di scambi e progetti comuni nei settori delle scienze e della tecnologia, tra cui lo spazio, la ricerca medica, la salvaguardia dell'ambiente, la conservazione dell'energia, la sicurezza degli impianti nucleari e d'altro tipo, le comunicazioni, la cultura e l'istruzione, compresi gli scambi giovanili ed accademici."

2. Nel maggio 1992 la Commissione sottoponeva al Consiglio dei ministri una comunicazione (SEC 92 1023 def.), in cui si tracciavano percorsi possibili di cooperazione fra l'Unione europea e gli Stati Uniti nei settori dell'istruzione e della formazione professionale nell'ambito d'una parallela dichiarazione transatlantica concordata cogli Stati Uniti d'America, precisando che le stesse modalità potevano servire da modello per un'analoga collaborazione col Canada. Nella riunione del novembre 1992 il Consiglio, in risposta al documento, segnalava la propria disponibilità ad assistere la Commissione nell'elaborazione di attività in questo senso, specificando una serie di criteri direttivi che si richiamano di seguito.

Le attività di cooperazione dovevano:

- tener conto dei programmi bilaterali già in corso
- osservare uno stretto collegamento con le scelte politiche ed i programmi della Comunità
- apportare mutui vantaggi, in giusto equilibrio, ad entrambe le parti
- garantire un uso efficace delle risorse
- ingenerare uno specifico valore aggiunto europeo.

3. Il Consiglio invitava la Commissione a considerare con sollecitudine la questione ed a predisporre una bozza d'accordo.

4. Anche il Parlamento europeo è intervenuto nella materia con funzioni di promozione e di stimolo, stilando una relazione ed approvando nel 1993 una risoluzione in cui si sollecitava l'avvio d'iniziative di cooperazione coi paesi terzi nei settori dell'istruzione e della cultura e adottando, nella sua qualità d'autorità di bilancio, le disposizioni opportune per consentire alla Commissione d'esplorare i possibili tragitti di collaborazione coi paesi terzi.

5. Nel 1993, con l'invito rivolto agli Istituti d'istruzione superiore sulle due coste dell'Atlantico a sottoporre proposte di possibili attività consorziate realizzabili nell'arco d'un biennio, la Commissione avviava una fase d'esplorazione, avente lo scopo d'individuare, attraverso un'analisi delle proposte, tipologie e categorie particolari d'attività rispondenti ai criteri prescritti dal Consiglio.

6.Sulla base dell'esperienza positiva maturata durante la fase esplorativa, nel novembre 1994 la Commissione riceveva dal Consiglio il mandato ad aprire trattative col Canada e cogli Stati Uniti d'America per la stipula d'Accordi di cooperazione, contemplanti programmi di collaborazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale (Decisione del Consiglio del 21.11.1994)

7.Le trattative col Canada si sono concluse con la formulazione del progetto di Accordo che si presenta in allegato e le cui clausole rispecchiano le direttive impartite dal Consiglio sulla conduzione del negoziato.

8.L'Accordo ha il suo fondamento giuridico negli artt. 126, 127 e 128 del Trattato dell'Unione europea.

III.CONTENUTO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE

1.Il Programma è espressamente concepito per coprire sia l'istruzione superiore che la formazione professionale e per stimolare, ove possibile, l'interazione fra i due settori nonché fra gli Istituti d'istruzione superiore, gli enti preposti alla formazione e il mondo del lavoro.

2.Sono contemplati in particolare i seguenti tipi d'attività :

1°Progetti comuni realizzati da consorzi misti comunitari/canadesi, cui potranno partecipare Istituti d'istruzione superiore ed enti di formazione professionale o una combinazione dei due, ed in cui i consorzi sono incoraggiati a far entrare anche altri soggetti attivi, in qualità di membri associati : al fine di ricavare il massimo d'utilità dalle intese multilaterali, per la costituzione d'un consorzio è imposto un numero minimo di tre aderenti per ciascuna delle due Parti, di cui due dovranno provenire da differenti Stati membri della Comunità o differenti Province canadesi.

2°Iniziativa collaterali, fra cui in particolare scambi di esperienze nei campi dell'istruzione superiore e della formazione professionale volti ad allargare il dialogo fra la Comunità europea ed il Canada.

IV.COMPLEMENTARITÀ E SUSSIDIARIETÀ

1.A mano a mano che si diffondeva la pratica dei programmi comunitari, le Università hanno imparato ad apprezzare i vantaggi delle reti, constatando che questa forma di cooperazione mette a disposizione uno strumento efficiente e flessibile per l'impostazione di attività di cooperazione, per la messa in comune di conoscenze specializzate ed attrezzature e per lo scambio di esperienze, informazioni e soluzioni dei problemi. Obiettivo principale dei progetti formulati dai consorzi misti sarà quello di gettare ponti per una cooperazione tra le due sponde dell'Atlantico, la quale in un secondo tempo possa proseguire senza bisogno di un'assistenza finanziaria permanente della Comunità.

2. I consorzi misti si rifanno, proponendosi d'estenderla e potenziarla, all'esperienza dei programmi intra-comunitari : in effetti, in molti settori le attività delle reti comunitarie in funzione potranno ricevere un arricchimento dall'apporto dell'esperienza canadese, la quale offrirà a tutti gli studenti interessati la possibilità d'integrare il proprio programma di studi.

3. La collaborazione di Istituti europei in seno ai consorzi misti rappresenta già di per sé un'espressione concreta della "dimensione europea" : grazie ai dispositivi creati con le reti europee, gli studenti e i docenti canadesi potranno studiare e lavorare assieme ai colleghi europei, fondendo in un contesto europeo la varietà delle caratteristiche nazionali.

4. Agli Istituti aderenti alle reti europee ancora privi di contatti al di là dell'Atlantico, soprattutto ai piccoli Istituti con sede in regioni periferiche della Comunità, si schiuderà l'accesso al mondo universitario americano, per penetrare nel quale essi potranno sfruttare i contatti già instaurati dagli associati più esperti; la collaborazione all'interno d'un progetto transatlantico servirà a rafforzare lo spirito di coesione e di solidarietà alimentato dalle reti europee, mentre la diversità linguistica sarà coltivata attraverso le iniziative di preparazione linguistica che si prevede d'organizzare per consentire agli studenti e ai docenti canadesi la partecipazione attiva ai programmi di studio delle Istituzioni europee ospitanti.

5. Per l'avvio d'una cooperazione al di sopra dell'Atlantico i consorzi misti rappresentano uno strumento di grande efficacia in rapporto al costo : soprattutto per gli Istituti europei di piccole dimensioni, i quali da soli non avrebbero i mezzi per impostare attività su base bilaterale con omologhi Istituti americani, la collaborazione all'interno d'una rete consente di profittare delle economie di scala; i rapporti già creati con le iniziative di cooperazione avviate col sostegno finanziario della Comunità rappresentano una base economica di partenza per le attività di collaborazione con l'altra sponda dell'Atlantico; grazie alle intese già concluse ed alla fiducia reciproca accumulata colla comune partecipazione alle reti dell'Unione europea, gli Istituti cooperanti a progetti comuni potranno accettare di rappresentarsi a vicenda nelle riunioni ufficiali e delegarsi reciprocamente l'incarico di seguire i propri studenti. Poiché inoltre i progetti formulati dai consorzi non si propongono solo d'instaurare rapporti fra i diretti partecipanti, ma anche d'ingenerare risultati e di elaborare prodotti che possano servire ad un più vasto pubblico di utenti, sussiste un buon potenziale di effetti "di moltiplicazione" per la soluzione di problemi come il riconoscimento degli esami e dei titoli accademici sulle due sponde dell'Atlantico o lo studio di lingue comunitarie di minore diffusione. I consorzi misti sono infine incoraggiati a far partecipare alle proprie attività altri Istituti ed organismi in funzione di aderenti associati, senza finanziamenti statali.

6. Secondo i termini dell'Accordo, una relazione annuale sarà presentata al Comitato paritetico di cooperazione, istituito a norma dell'Accordo quadro comunitario-canadese di cooperazione commerciale ed economica del 1976, ed ai competenti organi e ministeri delle due Parti, cioè, nel caso della Comunità, al Consiglio per l'istruzione.

V.CONCLUSIONI

1. Il presente Promemoria accompagna la proposta, avanzata dalla Commissione al Consiglio, d'un Accordo di cooperazione col Canada nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale, rientrante nel quadro della Dichiarazione transatlantica, basato sul presupposto giuridico del Trattato dell'Unione europea e negoziato in esecuzione del mandato conferito con decisione del Consiglio del 21 novembre 1994.

2. La Commissione ritiene che le attività di piccola scala previste dall'Accordo soddisfino i criteri specificati dal Consiglio dei ministri e corrispondano alla risoluzione votata dal Parlamento europeo : mentre rispettano appieno le iniziative avviate dagli Stati membri su base bilaterale, esse creano uno strumento flessibile e dinamico che servirà al potenziamento della cooperazione transatlantica fra la Comunità europea ed il Canada nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.

3. In base alle considerazioni che precedono, la Commissione invita il Consiglio ad adottare la proposta di decisione.

Proposta

di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la stipula di Accordi di cooperazione

fra la Comunità europea ed il Canada

nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 126, 127, 228(2), primo comma, e 228(3), primo comma;

vista la proposta della Commissione ();

visto il parere del Parlamento europeo ();

considerando che con propria decisione del 21 novembre 1994 il Consiglio autorizzava la Commissione a negoziare accordi di cooperazione fra la Comunità europea, il Canada e gli Stati Uniti d'America nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale;

considerando che la Comunità ed il Canada si ripromettono di trarre mutui vantaggi da una simile cooperazione;

considerando che occorre approvare l'Accordo fra la Comunità europea ed il Canada nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale,

DECIDE :

Articolo 1

Si approva a nome della Comunità l'Accordo di cooperazione fra la Comunità europea ed il Canada nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale. Il testo dell'Accordo è allegato alla presente Decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio provvederà alle notifiche previste dall'articolo 11.

Fatto a

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CANADA
CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
NEI SETTORI DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE E DELLA FORMAZIONE

La Comunità europea, da un lato, e il governo del Canada, dall'altro, nel prosieguo del presente testo denominati "le Parti",

RILEVATO che la Dichiarazione transatlantica adottata il 22 novembre 1990 dalla Comunità europea e dal Governo del Canada menziona espressamente il rafforzamento della mutua cooperazione in diversi campi interessanti direttamente il benessere presente e futuro dei propri cittadini, come scambi e progetti comuni nei settori dell'istruzione e della cultura, fra cui gli scambi universitari e giovanili;

COSCIENTI del contributo essenziale che dall'istruzione e dalla formazione professionale può venire alla preparazione di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sul possesso delle conoscenze;

CONSTATATO che le Parti hanno un interesse comune alla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione nel quadro della più vasta cooperazione fra Comunità europea e Canada;

RIPROMETTENDOSI di trarre un mutuo beneficio dalle attività di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione;

DESIDERANDO fissare i presupposti formali per la pratica d'attività di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Accordo istituisce un Programma di cooperazione fra la Comunità europea e il Canada nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale.

Articolo 2

Obiettivi

Il Programma di cooperazione comprenderà i seguenti obiettivi :

1.favorire una piú stretta comprensione reciproca fra i popoli della Comunità europea e del Canada, con una piú diffusa conoscenza delle loro lingue, culture ed istituzioni;

2.migliorare la qualità della preparazione delle risorse umane nella Comunità europea e nel Canada;

3.incoraggiare una gamma innovativa d'attività di cooperazione al servizio degli studenti fra le regioni della Comunità europea e del Canada nel settore dell'istruzione superiore e della formazione;

4.elevare la qualità della mobilità studentesca fra le due sponde dell'Atlantico, compresi il miglioramento della trasparenza e il riconoscimento reciproco, e quindi la trasferibilità, dei punti accademici;

5.favorire lo scambio di conoscenze specializzate sui nuovi indirizzi dell'istruzione superiore e della formazione, compreso l'impiego delle nuove tecnologie e del tele-insegnamento, ai fini d'un reciproco arricchimento delle prassi in uso nella Comunità europea e nel Canada;

6.creare nuove associazioni o potenziare le associazioni esistenti fra Istituti d'istruzione superiore e di formazione, organismi professionali, autorità pubbliche, organizzazioni commerciali o d'altro tipo della Comunità europea e del Canada;

7.conferire il valore aggiunto d'una dimensione europea e canadese alla cooperazione transatlantica nei settori dell'istruzione superiore e della formazione;

8.integrare i programmi bilaterali in corso fra Stati membri della Comunità europea e il Canada nonché altri programmi ed iniziative nei settori dell'istruzione superiore e della formazione;

9.ricericare, ovunque possibile, la complementarità con le attività in corso fra la Comunità europea e il Canada nel campo della cooperazione scientifica e tecnica.

Articolo 3

Principi

La cooperazione prevista dall'Accordo sarà ispirata ai seguenti principi :

1.pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e delle Province del Canada e dell'autonomia degli Istituti d'istruzione superiore;

2.equilibrio globale dei benefici;

3.utilizzazione efficace dei fondi in dotazione al Programma di cooperazione;

4.preminenza ad una gamma diversificata di progetti innovativi ed alla creazione di nuove strutture e legami capaci di durare nel lungo periodo senza bisogno d'un sostegno permanente del Programma di cooperazione;

5.ampia partecipazione, che interessi i vari Stati della Comunità europea e le Province e i Territori del Canada;

6.pieno riconoscimento della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e del Canada;

7.selezione dei progetti su base competitiva e trasparente, con applicazione dei principi elencati ai punti che precedono.

Articolo 4

Campo d'applicazione

1.Il Programma di cooperazione potrà comprendere le seguenti iniziative :

a-progetti comuni realizzati da consorzi multilaterali comunitari-canadesi, comprese, ove occorra, le iniziative preparatorie : i raggruppamenti potranno essere costituiti da Istituti d'istruzione superiore, enti operanti nel settore della formazione professionale ed altri organismi che garantiscano i collegamenti col mondo del lavoro. Ogni consorzio sarà incoraggiato ad accogliere, in qualità di membri associati, altri soggetti nei settori d'interesse;

b-scambi d'esperienze nei settori dell'istruzione superiore e della formazione volti ad intensificare il dialogo fra la Comunità europea e il Canada;

c-iniziativa complementari, compreso il sostegno tecnico.

2.Per la serie delle attività specifiche che possono essere oggetto di cooperazione si rinvia all'Allegato, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 5

Comitato paritetico

1.È istituito un Comitato paritetico, comprendente rappresentanti di entrambe le Parti.

2.Compito del Comitato paritetico sarà presentare una relazione annuale alle Parti su livello, andamento ed efficacia delle attività di cooperazione avviate nell'ambito del presente Accordo.

3.Il Comitato di sforzerà d'organizzare almeno una riunione all'anno, in sedi alterne, un anno nella Comunità europea e un anno nel Canada, con possibilità d'indire eventualmente altre riunioni, dietro mutuo accordo.

4.Delle riunioni sarà redatto un verbale, il cui testo, concordato fra i membri designati dall'una e dall'altra parte a presiedere congiuntamente la seduta, sarà sottoposto, assieme alla relazione annuale, al Comitato paritetico di cooperazione, istituito in applicazione dell'Accordo quadro del 1976 per la cooperazione commerciale ed economica fra la Comunità europea ed il Canada, ed ai competenti Ministri delle due Parti.

Articolo 6

Controlli e valutazione

1.Il Programma di cooperazione sarà sottoposto agli opportuni controlli e valutazioni, al fine di consentire, se del caso, eventuali aggiustamenti d'indirizzo alla luce di esigenze o possibilità che emergano nel corso del suo svolgimento.

Articolo 7

Finanziamento

1. Le attività di cooperazione saranno soggette alla disponibilità dei fondi ed alle leggi, ai regolamenti ed ai programmi della Comunità europea e del Canada in materia. Al finanziamento si provvederà sulla base di quote globalmente equilibrate fra le due Parti.

2. Ciascuna delle due Parti stanzerà fondi a diretto beneficio : per il Canada, dei suoi residenti permanenti, secondo la definizione contenuta nella Legge sull'immigrazione; per la Comunità europea, dei cittadini d'uno degli Stati membri della Comunità o di persone ufficialmente riconosciute come residenti permanenti secondo la legislazione d'uno Stato membro.

3. Le spese occasionate dal Comitato paritetico o per suo conto saranno a carico di quella delle due Parti, di cui i componenti del Comitato sono rappresentanti. Le spese, diverse da quelle di viaggio e di diaria, direttamente connesse alle riunioni del Comitato paritetico e del relativo sottogruppo saranno a carico della Parte ospitante.

Articolo 8

Accesso del personale

Ognuna delle due Parti adotterà tutte le misure opportune e s'impegnerà al meglio delle sue possibilità per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione contemplate dall'Accordo e del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività.

Articolo 9

Altri accordi

1. Il presente Accordo non pregiudica la possibilità di altre cooperazioni nel quadro di altri accordi fra le Parti.

2. Il presente Accordo non pregiudica la possibilità di accordi bilaterali, in essere o futuri, tra singoli Stati membri della Comunità europea ed il Canada negli stessi settori.

Articolo 10

Ambito territoriale d'applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui ha validità il Trattato istitutivo della Comunità europea e secondo le condizioni fissate in tale Trattato e, dall'altro, al territorio del Canada.

Articolo 11

Entrata in vigore e decadenza

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le due Parti si saranno scambiate la notifica scritta dell'adempimento dei requisiti di legge per la sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo iniziale di cinque anni.

3.L'Accordo potrà essere modificato od allargato previa intesa fra le due Parti. Le modifiche o le aggiunte entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui ognuna delle due Parti avrà notificato l'altra per iscritto che sono stati soddisfatti gli adempimenti di legge per l'entrata in vigore dell'accordo recante le modifiche o le aggiunte in questione.

4.L'Accordo potrà essere dichiarato estinto in qualsiasi momento da una delle due Parti previo preavviso scritto di dodici mesi. L'estinzione o la denuncia dell'Accordo non pregiudicherà la validità o la durata di eventuali disposizioni decise in applicazione delle sue clausole o gli obblighi assunti in applicazione dell'Allegato all'Accordo.

Articolo 12

Testi autentici

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuno dei testi facente egualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A....., addì.....millenovecentonovantacinque

PER
LA COMUNITÀ EUROPEA

PER
IL CANADA

ALLEGATO

Azione 1

Progetti realizzati da consorzi misti comunitari-canadesi

1. Le Parti garantiranno il proprio sostegno agli Istituti d'istruzione superiore e agli organismi di formazione professionale che costituiranno consorzi misti comunitari/canadesi al fine di realizzare progetti comuni nei settori dell'istruzione superiore e della formazione. La Comunità europea fornirà il proprio appoggio agli aderenti ai consorzi di parte comunitaria e il Canada fornirà il proprio appoggio agli aderenti ai consorzi di parte canadese.

2. Ciascun consorzio misto dovrà comprendere sei partecipanti attivi, col requisito assoluto d'un minimo di due Istituti d'istruzione superiore od enti di formazione professionale in veste di associati per ciascuna parte, aventi sede in differenti Stati membri della Comunità europea e in differenti Province del Canada.

3. L'erogazione di sussidi per progetti presentati da consorzi misti sarà riservata alle attività di natura innovativa con obiettivi realizzabili in un arco di tre anni al massimo.

4. Le aree tematiche di cooperazione ammissibili ai contributi a favore di consorzi misti comunitari/canadesi saranno concordate dal Comitato paritetico come specificato all'articolo 5.

5. Le attività che potranno beneficiare dei contributi comprenderanno :

- creazione di strutture organizzative per la mobilità studentesca, compresi posti di tirocinio pratico, la quali garantiscano un'idonea preparazione linguistica e pieno riconoscimento dei punti accademici acquisiti;

- elaborazione comune di programmi di studio innovativi, compresa l'ideazione di materiali, metodi e moduli didattici;

- programmi intensivi brevi di almeno tre settimane;

- incarichi d'insegnamento per materie facenti parte integrante del programma di studio d'un Istituto partecipante;

-altri progetti di natura innovativa, compreso l'impiego delle nuove tecnologie e del tele-insegnamento, studiati per migliorare la qualità della cooperazione transatlantica nei settori dell'istruzione superiore e della formazione e mirati alla realizzazione di uno o più degli obiettivi indicati all'articolo 2 dell'Accordo.

6. Il Programma di cooperazione potrà concedere aiuti finanziari a sostegno delle attività dei consorzi misti per un massimo di tre anni. Intento principale del sostegno sarà il rafforzamento della cooperazione comunitaria/canadese nei settori dell'istruzione superiore e della formazione mediante la concessione di contributi d'avviamento a favore di specifici progetti di cooperazione da realizzare in comune.

7. Ciascuna delle due Parti potrà concedere, ai fini della cooperazione transatlantica, borse di studio a studenti ed a membri del personale docente e direttivo di Istituti d'istruzione superiore o di enti di formazione aventi sede sul proprio territorio.

8. La gestione dei progetti comuni sarà curata dai competenti funzionari di ciascuna delle due parti, cui spetteranno le funzioni seguenti :

-fissare le procedure di presentazione delle proposte, compresa la formulazione d'una serie di criteri direttivi comuni ad uso dei candidati;

- decidere le scadenze di pubblicazione dei bandi, di presentazione e di selezione delle proposte;
- fornire informazioni sul Programma di cooperazione e sulla sua attuazione;
- designare consulenti ed esperti del mondo universitario;
- raccomandare il finanziamento di progetti alla competente autorità di ciascuna delle Parti;
- curare la gestione finanziaria;
- seguire e controllare l'andamento del Programma.

Azione 2

Attività complementari

Le Parti potranno realizzare le seguenti iniziative complementari :

- 1.Organizzazione di conferenze su problematiche d'interesse per la Comunità europea ed il Canada nel settore dell'istruzione superiore e/o della formazione professionale.
- 2.Iniziativa miranti a favorire la divulgazione d'informazioni sul Programma di cooperazione, compresa la messa a disposizione d'un più vasto pubblico delle realizzazioni e dei risultati usciti dai progetti dei consorzi misti.
- 3.Fornitura d'assistenza tecnica a sostegno delle attività.

COOPERAZIONE COL CANADA

"COOPERAZIONE TRANSATLANTICA NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE"

SCHEDA FINANZIARIA

1.DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Stipula d'un Accordo di cooperazione fra la Comunità europea e il Canada nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale.

2.LINEA DI BILANCIO

B3-1007 : Cooperazione coi paesi terzi.

3.FONDAMENTO GIURIDICO

Artt. 126, 127 e 128 del Trattato dell'Unione europea.

Dichiarazione transatlantica, emessa nel contesto della Cooperazione politica europea, concordata dalla Presidenza (italiana) e dai Ministri degli esteri della Comunità e dal Primo Ministro del Canada nel novembre 1990, previa approvazione del Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990.

Mandato a negoziare accordi di cooperazione col Canada e cogli Stati Uniti, istituenti programmi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale.

Decisione del Consiglio del 21.11.1995.

4.DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale

L'obiettivo è quello di promuovere iniziative nel campo dell'istruzione e della formazione che, valorizzando i punti relativi di forza di tutti i partecipanti, apportino miglioramenti qualitativi traducendosi in vantaggi reciproci.

Le attività saranno realizzate nell'ambito delle relazioni politiche, economiche, sociali e culturali fra la Comunità europea ed il Canada, il quale, dopo l'avvio della cooperazione statunitense/canadese nell'ambito di NAFTA, rappresenta uno dei due massimi blocchi commerciali su scala mondiale. L'Unione europea figura tra i più importanti soci commerciali del Canada, e viceversa, con bilance commerciali più o meno in pareggio ed un volume d'investimenti diretti di ciascuna delle due parti nell'economia dell'altra molte volte superiore a quello di tutti gli altri paesi messi assieme.

In un contesto caratterizzato dall'affermazione dei principi -accettati da entrambe le Parti- di liberalizzazione degli scambi, dalla diffusione a livello mondiale di sistemi uniformi di produzione e dall'accelerazione del ritmo d'espansione della tecnologia, tutti i partecipanti al Programma, ed in particolare i giovani, trarranno beneficio, sotto il profilo delle prospettive di carriera, da miglioramenti qualitativi dei programmi di studio, soprattutto degli studi interdisciplinari, dalla possibilità di frequentare le stesse classi e di seguire l'insegnamento nella stessa lingua degli studenti del paese ospitante e dagli scambi di personale docente e amministrativo-direttivo nel settore della formazione professionale.

Il soggiorno in un altro paese di diversa lingua e cultura rappresenta per i giovani partecipanti ai programmi di mobilità studentesca una possibilità ideale di diffondere la comprensione di altre culture e d'acquisire esperienza nei contatti colla popolazione del paese ospitante, la quale potrebbe dimostrarsi in seguito di grande utilità per la ricerca d'un impiego e per migliori prospettive di carriera nel paese d'origine. Alcuni Stati membri della Comunità europea riconoscono l'opportunità di far meglio conoscere l'Unione europea ai giovani ed agli operatori culturali canadesi, con particolare riguardo agli Stati membri di lingua diversa dall'inglese e dal francese ed a quelli con idiomi meno noti.

Poiché le iniziative saranno impostate, ovunque possibile, in forma di consorzi con richiamo all'esperienza acquisita nei precedenti Programmi, si schiudono possibilità di partecipazione anche a quegli Istituti d'istruzione e formazione aventi sede in regioni per le quali una cooperazione transatlantica sarebbe stata in passato troppo dispendiosa in termini di tempo e denaro.

Il fatto che i partecipanti detengano ognuno il proprio punto di forza relativa in fasi diverse del processo di trasferimento dell'innovazione scientifica dal laboratorio al mercato rappresenta un vantaggio che potrà permetter loro di riacquistare parte della competitività perduta sul mercato mondiale delle tecnologie di punta.

Gli scambi d'informazione e di esperienze, soprattutto nel settore della qualificazione e della specializzazione, possono contribuire ad agevolare per tutti i partecipanti il trapasso dalla scuola e dall'Università al mondo del lavoro e dell'occupazione.

4.2 Durata dell'azione

Nella Dichiarazione non sono indicate scadenze. Programma d'azione quinquennale (1995-1999).
Durata triennale per i singoli progetti.

5.CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE O DELLE ENTRATE

5.1 Spese non obbligatorie.

5.2 Stanziamenti dissociati.

6.NATURA DELLE SPESE

6.1 Sovvenzione del 100% per gli studi e le pubblicazioni.

6.2 Integrazione delle borse di studio per il personale universitario e gli studenti e copertura di parte delle spese di trasporto e di soggiorno. Cofinanziamento col Ministero degli esteri canadese.

6.3 Diarie per funzionari degli Stati membri e componenti dei Comitati accademici di valutazione esterna partecipanti alle riunioni previste.

7.INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Il metodo applicato per calcolare il costo totale dell'azione è esposto all'Allegato alla proposta di Decisione del Consiglio.

7.2 Ripartizione indicativa dei costi.

Ripartizione analitica dei costi dell'azione

(in migliaia di ecu correnti)

CANAD A	1995	1996	1997	1998	1999	TOTALI
<i>Azione 1</i>	550	550	570	590	600	2.860
<i>Azione 2</i>	50	80	80	80	90	380
TOTALI	600	630	650	670	690	3.240

Azione 1 :progetti comuni realizzati da consorzi comunitari/canadesi

Azione 2 :iniziative complementari.

7.3 Scadenziario indicativo degli stanziamenti

7.3.1 Scadenziario degli stanziamenti (in migliaia di ecu correnti)

	1995	1996	1997	1998	1999	TOTALI
<i>Stanziamenti d'impegno</i>	600	630	650	670	690	3.240
<i>Stanziamenti di pagamento</i>						
1995	480					480
1996	120	504				624
1997		126	520			646
1998			130	536		666
1999+				134	690	824
TOTALI	600	630	650	670	690	3.240

8. PREVENZIONE DELLE FRODI

Tutti i contratti, gli accordi e gli impegni legali sottoscritti dalla Commissione contemplano la possibilità di controlli saltuari ad iniziativa della Commissione e della Corte dei conti; i beneficiari delle azioni sono tenuti, fra l'altro, a sottoporre relazioni e resoconti finanziari sull'oggetto e sull'ammissibilità delle spese, a dimostrazione della loro rispondenza agli obiettivi del finanziamento comunitario.

9.ELEMENTI PER UN'ANALISI DEL RAPPORTO COSTO/EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili : categorie destinatarie

Obiettivo del Programma di cui alla proposta è quello di conferire una dimensione in più ai programmi in essere ingenerando un valore aggiunto e contribuendo ad elevare la qualità dell'istruzione e della formazione mediante l'instaurazione di contatti con strutture esterne aventi i loro punti di forza in settori diversi da quelli propri delle strutture europee.

Il programma si prefigge di produrre il massimo di sinergia fra i sistemi, promuovendo in particolare una cooperazione tra le due Parti che assuma a modello il Sistema comunitario di trasferimento dei crediti accademici (ECTS), sfrutti i diversi punti di forza dei partecipanti al consorzio nella strutturazione di programmi di studio pluridisciplinari e metta a disposizione di quegli Istituti europei che finora non avevano i mezzi per impegnarsi in queste attività un efficace canale di collaborazione fra le due sponde dell'Atlantico.

Dato che all'erogazione di sussidi finanziari ai consorzi è fissato un termine massimo di tre anni e che l'Unione europea si limiterà alla concessione di contributi d'avviamento, i progetti presentati dovranno garantire effetti moltiplicatori di notevole consistenza, tanto più che, in sede di selezione, si terrà conto della loro possibilità di sopravvivere con finanziamenti sostitutivi anche negli anni successivi : l'Unione europea si assume quindi una funzione di catalizzatore piuttosto che di erogatore permanente di finanziamenti a lungo termine.

Il Programma prevede due azioni :

1. Progetti comuni realizzati da consorzi misti comunitari/canadesi, costituiti da Istituti d'istruzione superiore, organismi di formazione professionale o da una combinazione dei due, i quali sono incoraggiati ad includere, in veste di membri associati, altri soggetti attivi nel settore : per massimizzare i vantaggi derivabili dalle intese multilaterali, si richiede un minimo di tre aderenti per ciascuna parte, due dei quali dovranno provenire da Stati membri diversi della Comunità europea o da Province diverse del Canada.

2. Azioni complementari, fra cui in particolare scambi d'esperienze nei settori dell'istruzione superiore e della formazione che contribuiscano ad intensificare il dialogo fra la Comunità europea e il Canada.

Categorie destinatarie

Tra le categorie destinatarie figureranno (1) i responsabili delle scelte politiche nei settori dell'istruzione e della formazione, compresi dirigenti statali e rappresentanti delle parti sociali; (2) Istituti d'istruzione superiore, compreso il personale docente ed amministrativo e, nell'ambito dei progetti, gli studenti; (3) organismi di formazione professionale, compresi quelli che curano l'istruzione/formazione permanente, col relativo personale e, per il tramite dei progetti, gli studenti; (4) l'industria e le organizzazioni che si occupano di R&S, partecipanti a progetti diretti da associati che provengono dal settore dell'istruzione o della formazione.

9.2 Motivazione dell'azione

Nel settore dell'istruzione e della formazione all'Unione europea è riservata una funzione catalizzatrice, che, sfruttando la dimensione europea, opera per la promozione dell'innovazione e il miglioramento della qualità. La decisione d'attivare una cooperazione col Canada nel campo dell'istruzione si basa, in primis, sulla delibera del 1990 del Consiglio europeo e l'azione che qui si presenta, modellata in gran parte sull'esperienza derivante dall'iniziativa preparatoria avviata nel 1993 lungo le linee direttrici fissate dal Consiglio nel dicembre 1992, è di fatto concepita come una strategia che, dalla somma algebrica dei punti di forza complementari propri di cooperanti che si trovano ad un livello più o meno eguale di sviluppo, si propone di ricavare, come risultato netto, vantaggi per tutti i partecipanti.

Il Parlamento europeo ha pure svolto una funzione di promozione e di stimolo, stilando nel 1993 una relazione ed approvando una risoluzione in cui si sollecitava il lancio d'iniziative di cooperazione coi paesi terzi nei settori dell'istruzione e della cultura e consentendo alla Commissione, grazie alle decisioni da esso assunte nella sua veste d'autorità di bilancio, di esplorare i tragitti possibili d'una cooperazione in tale direzione.

La Commissione ha ricevuto dal Consiglio il mandato a negoziare accordi di cooperazione sia col Canada che cogli Stati Uniti d'America per l'istituzione di programmi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale (Decisione del Consiglio del 21.11.1994).

Le iniziative s'ispirano al principio di sussidiarietà, visto che i consorzi previsti dal Programma raggruppano partecipanti appartenenti a Stati membri diversi e non costituiscono doppioni di programmi di scambio bilaterali: la formula, sfruttando le sinergie di reti già in funzione o di nuova creazione, permetterà di realizzare consistenti economie di scala.

Le azioni s'innestano su iniziative già in essere, che non ne risulteranno in alcun modo devalorizzate, ma anzi arricchite col conferimento d'una nuova dimensione.

Prevedendo l'erogazione di contributi d'avviamento esclusivamente a favore di progetti biennali o triennali, il Programma -il quale non ha corrispettivi a livello comunitario- servirà a lanciare ponti ed a creare infrastrutture che, nella maggioranza dei casi, resteranno in funzione, alimentate da altre fonti di finanziamento, anche dopo la conclusione del progetto. Inserendo fra i criteri di selezione il requisito della capacità di sopravvivenza autonoma a lungo termine, si scoraggia la presentazione di progetti costretti a dipendere nel lungo periodo dal finanziamento pubblico. Aprendo il Sistema di trasferimento dei crediti accademici ad un consorzio costituito ad es. attorno

ad un nucleo europeo che vi partecipa attivamente, si creano le premesse perché al sistema, inaugurato dal nucleo centrale, possano aderire in un secondo tempo anche Università e Facoltà periferiche.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

9.3.1 Indicatori di efficacia prescelti

Gli indicatori principali di efficacia e di riuscita per attività fra loro così diverse ed individualmente innovative risiedono anzitutto nell'apprezzamento personale e nell'esperienza dei funzionari responsabili dei progetti di cooperazione, i cui criteri soggettivi di giudizio saranno tuttavia integrati da parametri obiettivi e quantitativi :

*numero di Facoltà e di studenti interessati; numero di partecipanti;

*gamma di servizi offerti dagli Istituti (riconoscimento accademico; programma di studi; programmi intensivi; Sistema europeo di trasferimento dei crediti accademici; materiali didattici; nuove tecnologie di formazione; preparazione linguistica);

*numero delle Facoltà negli Istituti regionali interessate per la prima volta ad attività di cooperazione; entità dei collegamenti con l'industria.

Nel valutare il rapporto fra incidenza finanziaria ed obiettivi, andrà considerato, oltre all'aspetto pedagogico illustrato sopra, anche il risvolto diplomatico.

Si può in effetti ritenere che l'attivazione d'un programma formale, il quale, con un minimo di finanziamento, riesca a produrre il massimo di effetti, compresa la pubblicazione dei risultati, contribuirà ad intensificare i rapporti fra le Parti ed a provare in concreto la volontà dell'Unione europea di rispettare gli impegni assunti nella Dichiarazione transatlantica.

Le azioni comprese nei programmi saranno soggette al controllo in continuo ed alla rassegna dei funzionari responsabili dei progetti e per il 1998 ed il 2000 è prevista la presentazione al Consiglio di rapporti sullo stato d'attuazione del Programma.

9.4 Congruenza con la pianificazione finanziaria

DG : sí; inserimento nelle azioni "Istruzione e formazione".

Obiettivo generale della DG : "Istruzione, formazione".

10.SPESE AMMINISTRATIVE

N.A.

ISSN 0254-1505

COM(95) 77 def.

DOCUMENTI

IT

04 16 11

N. di catalogo : CB-CO-95-189-IT-C

ISBN 92-77-88403-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo